

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

dgsa@postacert.sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE

Registro - Classif: I.5.i.q.1/2022/1

Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise protocollo@pec.izs.it

Centro di referenza Peste Suina Africana c/o IZS Umbria e Marche

Commissario Straordinario della Peste Suina c.a. Dr. Angelo Ferrari

> FNOVI ANMVI SIVEMP Associazioni di categoria (vedi allegato 2)

> > E, p.c.

Segretariato generale Uff. 3 DGSAF Uff. 3 e 6 DGISAN Uff. 2

OGGETTO: Sistema I&R - dispositivo dirigenziale inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti trasmesso con nota DGSAF 12438 del 18/05/22 – Chiarimenti applicativi

Con riferimento al dispositivo in oggetto, si chiarisce che lo stesso è applicabile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni private fino ad un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Pertanto le disposizioni contenute nel provvedimento citato non sono applicabili a rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro.

Inoltre si specifica che <u>per i soli suini tenuti o destinati alle residenze private registrate in BDN con indirizzo NON DPA</u>, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del dispositivo stesso sono applicabili *a partire dal 03 ottobre 2022*. Sono utilizzabili esclusivamente i transponder autorizzati dal Ministero della salute per tali suini. Il CSN provvederà alla registrazione e configurazione in BDN del fornitore autorizzato per consentirne la visualizzazione e l'effettuazione degli ordini da parte dei soggetti deputati identificazione e registrazione di tali animali, ossia medici veterinari della ASL o autorizzati dalla ASL

I suini a cui è apposto il transponder sono irrevocabilmente NON DPA e quindi non destinabili alla produzione di alimenti per nessuna motivazione.

L'utilizzo di transponder autorizzati per specie diverse dal suino non è consentito per l'identificazione di animali appartenenti a quest'ultima specie.

In caso di inosservanza, sono applicabili le misure restrittive e le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione delle misure disposte, si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
*F.to dott Pierdavide Lecchini

Direttore Ufficio 2: dottor Marco Ianniello

Referente del procedimento: dottoressa Anna Sorgente

^{*}documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)